

N. 1902/2018 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Paolo Bernardini Presidente

Dott. Michele Moggi Giudice Relatore Estensore

Dott. Alessandro Feliziani Giudice

nella controversia iscritta al **1902 / 2018 V.G.** tra

X [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), rappresentata e difesa
dall'Avv. [REDACTED] per mandato in calce al ricorso, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in [REDACTED]

RICORRENTE

X [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e
[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'Avv. Vittorio Amedeo François, per mandato in calce alla comparsa di
costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze,
Via Jacopo Nardi n. 2

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di
famiglia

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2020 con termine di
giorni dieci per repliche

all'esito della camera di consiglio del 14.7.2020

ha pronunciato il seguente

DECRETO



Con ricorso depositato il 20.12.2018, ^X [redacted] esponeva di avere intrattenuto una relazione con ^Y [redacted] dalla quale in data 14.9.2013 era nata la figlia [redacted] riconosciuta solo dalla madre, la cui paternità naturale era stata accertata con sentenza del Tribunale di Arezzo del 26.10.2018, con la quale era stato previsto a carico del ^Y [redacted] un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il pagamento di metà delle spese straordinarie purché adeguatamente documentate e previamente concordate; lamentava il mancato interessamento del padre, anche quando la bambina era stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ed il mancato pagamento delle spese straordinarie e, dal momento che il padre non aveva mai visto la bambina, chiedeva di regolamentare il rapporto del medesimo con la figlia (affidamento esclusivo alla madre, diritto di visita del padre per un pomeriggio alla presenza della madre e poi per due pomeriggi sempre alla presenza della madre), con previsione di una sanzione per il caso di inottemperanza, rimborso del 50% delle spese straordinarie e risarcimento dei danni, con vittoria di spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si costituiva il resistente ^Y [redacted] lamentava di essere stato più volte infastidito dalla ricorrente, negava di essersi disinteressato alle sorti della figlia confermando di avere corrisposto, anche prima della sentenza del Tribunale di Arezzo, la somma di € 250,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento, negava di essere stato a conoscenza dell'operazione della bambina, negava di essere inadempiente al pagamento delle spese straordinarie evidenziando che nessuna somma era mai stata concordata e richiesta, contestava la richiesta risarcitoria e la richiesta di pagamento di spese straordinarie, non specificate, e affermava di voler incontrare la figlia ma senza la presenza della madre con l'adozione degli accorgimenti necessari; concludeva per l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, la regolamentazione del diritto di visita per come appena specificato ed il rigetto di ogni altra domanda, con compensazione delle spese di lite.

All'esito dell'udienza di prima comparizione del 7.3.2019, a cui il ^Y [redacted] non compariva personalmente, il Tribunale, in composizione collegiale, con decreto in



pari data, in via provvisoria ed urgente, affidava la minore [redacted] in via esclusiva alla madre e dava incarico ai servizi sociali di predisporre un programma di incontri tra la bambina ed il padre, rinviando la causa per la verifica della situazione.

La causa veniva quindi istruita con la produzione di documenti e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali.

All'udienza del 25.6.2020, svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020, la ricorrente [redacted] X concludeva per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con condanna al pagamento della somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, e con condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese; il resistente [redacted] Y ribadiva le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.

Il Tribunale, in composizione collegiale, riservava la decisione, assegnando alle parti termine di giorni dieci per eventuali repliche.

* * * * *

La presente controversia ha ad oggetto la **regolamentazione dei rapporti tra le parti e la figlia [redacted] minorenni, nata al di fuori del matrimonio**, ai sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c..

In proposito, si deve premettere che i rapporti in questione risultano già in parte disciplinati in forza della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1010/18 del 26.10.2018, con la quale il Giudice, oltre a dichiarare che il [redacted] Y è il padre naturale della piccola [redacted] X ha previsto a carico del medesimo [redacted] un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed il pagamento di metà delle spese straordinarie purché adeguatamente documentate e previamente concordate, salvo il caso di urgenza.

A fronte di ciò, la [redacted] X che inizialmente aveva chiesto l'affidamento esclusivo della bambina e la regolamentazione delle visite tra il padre e la bambina, all'esito dell'istruttoria, e in particolare della manifestata indisponibilità del [redacted] Y ad un percorso di avvicinamento alla figlia - che non ha mai incontrato -, ha chiesto la **decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale**.



In proposito, si deve però considerare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata soltanto se, e nella misura in cui, dalla condotta omissiva o commissiva tenuta dal genitore in violazione dei doveri su di esso gravanti sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto pregiudizio sia grave; la decadenza dalla responsabilità genitoriale, del resto, non costituisce tanto una misura sanzionatoria nei confronti del genitore ma, piuttosto, una misura di tutela preventiva del minore.

Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che il ██████ nel corso degli anni, a prescindere dall'atteggiamento della madre, si è comunque disinteressato alla vita della figlia, che, come detto, non ha mai incontrato; inoltre, dalla relazione psicologica redatta su incarico del Tribunale risulta che *“il padre della bambina non mostra la volontà di avviare una relazione significativa con la stessa... riconosce, senza alcuna fatica, di non poter essere un padre, né un punto di riferimento, né un modello ispiratore per la bambina ma solo una figura “costretta” ad assumere un ruolo indesiderato”*.

Benché tale condotta configuri indubbiamente una violazione degli obblighi gravanti sul genitore, tenuto conto del diritto del figlio di *“essere educato, istruito e assistito moralmente dai genitori”* previsto dall'art. 315-bis c.c. e del diritto *“di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”* previsto dall'art. 337-ter comma 1 c.c., si deve però considerare che il ██████ fin dall'inizio del procedimento di dichiarazione della paternità naturale di fronte al Tribunale di Arezzo, ha contribuito almeno economicamente, anche con l'aiuto dei propri genitori, al mantenimento della figlia.

Tenuto conto di ciò, si deve escludere che la violazione dei doveri genitoriali da parte del ██████ sia di tale gravità da giustificare la decadenza del medesimo

██████ dalla responsabilità genitoriale.

Piuttosto, la condotta del ██████ e la giustificazione di tale condotta da esso addotta - su cui si avrà modo di tornare *infra* - incidono sull'individuazione del regime di affidamento della minore.





È noto in proposito, che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in quanto con la riforma operata dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, successivamente confermata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27).



Nel caso di specie, il disinteresse del [REDACTED] per la figlia e la sua incapacità di relazionarsi con la madre, evidentemente indispensabile al fine di poter anche solo progettare un percorso di avvicinamento ad una figlia che non ha mai conosciuto e che è ancora in tenera età, inducono a ritenere che l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la minore e che il [REDACTED], sia, almeno allo stato, incapace di svolgere il proprio ruolo genitoriale. D'altro canto, la capacità della [REDACTED] di prendersi cura della minore, come sinora ha fatto, non è in discussione. Dunque, a conferma del decreto del 7.3.2019, si deve affidare la minore [REDACTED] alla madre [REDACTED] con collocamento presso quest'ultima.

Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre alla figlia, richiamato quanto evidenziato nel decreto del 7.3.2019, allorché il Tribunale aveva sottolineato che “... tenuto conto del fatto che la suddetta minore non ha mai visto il padre e che, al fine di garantire il suo diritto “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi... ”, per come previsto dall'art. 337-ter comma 1° c.c., anche tenuto conto della tenera età della minore medesima - che ha appena compiuto sei anni -, occorre procedere ad un graduale avvicinamento della medesima alla figura paterna”, ma preso atto del disinteresse del [REDACTED] sul punto, per come già evidenziato *supra*, si deve concludere che il tentativo di avvicinamento del padre alla figlia, effettuato dal Tribunale con il già



citato decreto del 7.3.2019 attraverso l'incarico affidato ai Servizi Sociali "affinché, previa verifica e valutazione della situazione, predispon[essero] un programma di incontri con il padre, anche in modalità protetta, secondo le modalità ritenute più opportune nell'esclusivo interesse della minore", almeno allo stato, è fallito. I Servizi Sociali, infatti, hanno ritenuto "*controproducente... procedere nel tentativo di ricongiungimento padre-figlia*" in quanto "*1. disfunzionale alla strutturazione di un legame autentico con la piccola; 2. rischioso in quanto si incorrerebbe nell'errore di avvicinare la figura di un padre che, allo stato attuale non potrebbe garantire la presenza costante e funzionale alla crescita della bambina; 3. devastante per la bambina in quanto godrebbe di una figura inaffidabile sul piano relazionale poiché, nel tempo, potrebbe distaccarsi dalla piccola e alimentare in quest'ultima un sentimento abbandonico*" ed hanno quindi consigliato "*di sospendere il progetto di riavvicinamento padre-figlia, al fine di poter preservare la costruzione di tale legame in un momento della vita in cui entrambi i protagonisti della presente vicenda, il padre in maniera particolare, si riveli maggiormente pronto e acquisisca una maggiore consapevolezza della situazione, oltre che la necessaria maturità per affrontare le sfide, emotive, relazionali, nonché sociali che tale situazione potrà presentargli*".

Allo stato, dunque, non può essere previsto alcun regime di visita del padre  alla figlia .

Tuttavia, considerato che, secondo quanto risultante dalla relazione psicologica, da un lato, il  ha giustificato il proprio atteggiamento con "*l'estrema difficoltà ad avere un rapporto sereno con la madre della bambina*" e con la "*sensazione di fungere in tale rapporto da erogatore economico rispetto a spese straordinarie non preventivate e non condivise ma solo richieste*" dalla madre, in un contesto in cui "*la scelta della prosecuzione della gravidanza [era] stata frutto esclusivo della*" volontà di quest'ultima e, dall'altro, "*la madre non stenta a rivendicare l'importanza della costruzione del legame tra padre e figlia passando anche per strumenti economici oltre ad avere idealizzato la figura del  come possibile padre della bambina nonché ad avere proiettato le proprie*



fantasie di ricongiungimento padre-figlia, sul padre da una parte, e su [REDACTED] sebbene in maniera meno predominante, dall'altra", si devono invitare entrambi i genitori, in special modo il [REDACTED] ad intraprendere o, comunque, a continuare un percorso di sostegno psicologico, finalizzato appunto a prendere coscienza della propria posizione di "genitore" e di tutte le implicazioni, non solo economiche ma anche, e prima di tutto, relazionali, emozionali ed affettive che ne derivano; solo all'esito di un percorso del genere, sarà possibile cercare di intraprendere i passi necessari all'avvicinamento del [REDACTED] alla figlia.

In questa prospettiva, peraltro, l'affidamento esclusivo, nell'ambito del quale, in ogni caso, *"le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori"* e *"il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione"*, deve essere inteso come un mezzo attraverso il quale il [REDACTED] può comunque iniziare a prendere coscienza del suo ruolo di "padre" e della necessità di non abbandonare a se stessa la propria figlia.

Quanto ai rapporti economici tra le parti e la minore, si deve ribadire che la questione era già stata affrontata nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Arezzo.

Non essendo stati allegati né provati mutamenti dal punto di vista della capacità reddituale e patrimoniale delle parti in causa, la domanda di aumento del contributo al mantenimento per la minore avanzata dalla [REDACTED] che ha chiesto la corresponsione della somma di € 400,00 mensile a fronte della somma di € 250,00 stabilita dal Tribunale di Arezzo, deve essere rigettata.

Così come non vi sono ragioni per modificare il regime relativo alle spese straordinarie, anch'esso già oggetto della sentenza del Tribunale di Arezzo, dovendosi ricordare alle parti che già in quella sede il Tribunale aveva statuito che *"il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche - libri, cancelleria di prima necessità -, ludico sportive e sanitarie per prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale) per la minore, purché adeguatamente documentate e previamente concordate (salvi i casi di urgenza)"* e dovendosi conseguentemente raccomandare alle parti medesime di interloquire tra di loro in proposito.



Resta a questo punto da esaminare la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ^X in proprio e per conto della figlia medesima, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., in conseguenza del comportamento del ^Y in violazione della responsabilità genitoriale, per il rifiuto di incontrare la figlia.

In proposito si deve premettere che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 Legge 8 febbraio 2006 n. 54, la quale - tra l'altro - ha introdotto l'art. 709-ter c.p.c., "*le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*"; ne consegue che la possibilità di condannare un genitore al risarcimento del danno nei confronti del figlio o dell'altro genitore, prevista appunto dall'art. 709-ter comma 2 nn. 2) e 3) c.p.c., "*in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento*", trova applicazione anche in caso di domanda relativa ai figli di genitori non coniugati.

Sempre preliminarmente, poi, si deve anche rilevare che tale domanda è stata proposta solo in questa sede, in quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale di Arezzo, per come emerge dalla relativa sentenza, la ^X aveva avanzato solo una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ovvero una domanda per c.d. lite temeraria ben diversa da quella avanzata in questa sede; la domanda in questione, sotto questo profilo, è pertanto ammissibile.

Ciò detto, però, si deve rilevare che la ^X ha agito in giudizio, costituendosi esclusivamente in nome proprio, e non anche per conto della figlia. Dunque, la domanda di risarcimento dei danni a favore della figlia minorene ^Y deve essere ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.

D'altro canto, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ^X in proprio risulta infondata, in quanto la medesima ^Y non ha provato né specificamente allegato il danno da essa subito in proprio. Se infatti si può presumere che il rifiuto del ^Y di incontrare la figlia e quindi la violazione del diritto di quest'ultima ad essere, oltre che mantenuta, anche educata, istruita e



assistita moralmente, possa determinare la lesione del diritto al mantenimento del rapporto parentale e, conseguentemente, un danno non patrimoniale, di natura morale ed esistenziale, in capo alla minore, il danno patito dalla [REDACTED] deve essere rigorosamente allegato e provato; del resto, la stessa [REDACTED] ha espressamente affermato che, dopo avere comunicato la nascita della bambina al [REDACTED] per telegramma, non avendo ricevuto alcuna risposta, solo dopo quattro anni ha tentato di riprendere contatti con lui a fronte del disagio della bambina che aveva iniziato a chiedere sempre più frequentemente del padre; essa però non ha specificamente indicato né il proprio diritto che sarebbe stato leso né il danno conseguentemente patito. Dunque, anche la domanda di risarcimento proposta dalla [REDACTED] in proprio deve essere rigettata.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande della ricorrente, sussiste quella parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione per metà delle spese di lite; il [REDACTED] che con la propria condotta in violazione degli obblighi su di lui gravanti quale genitore, ha dato luogo alla presente controversia, deve dunque essere condannato a rimborsare alla [REDACTED] metà delle spese da essa sostenute, spese che vengono liquidate, per l'intero, per come indicato in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia "di valore indeterminabile - complessità bassa" e dell'attività difensiva espletata.

A maggior ragione, non sussistono i presupposti per la condanna del [REDACTED] al risarcimento dei danni nei confronti della [REDACTED] ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale

conferma l'affidamento esclusivo della minore [REDACTED] alla madre [REDACTED] nulla dispone sul regime di visita del padre [REDACTED] nei confronti della figlia [REDACTED]

invita entrambe le parti, in special modo [REDACTED] ad intraprendere o, comunque, a continuare un percorso di sostegno psicologico, finalizzato a



prendere coscienza della propria posizione di "genitore" ed a consentire la successiva predisposizione di un progetto di avvicinamento alla figlia;
rigetta la domanda di aumento del contributo al mantenimento della figlia [redacted]
a carico del padre [redacted] y
rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna [redacted] y
rimborsare a [redacted] metà delle spese di lite da essa sostenute, che liquida -
per l'intero - in € 3972,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2020.

Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi

Il Presidente
Dott. Paolo Bernardini

